



COMUNE DI VALFLORIANA

Provincia di Trento

Frazione Casatta, 1 - 38040 - VALFLORIANA

☎ (+39) 0462-910123
☎ (+39) 0462-910135
✉ info@comune.valfloriana.tn.it
www.comune.valfloriana.tn.it
C.F. 91001540227
P.I. 00181030222



Prot. 827
15 marzo 2021

AVVISO DI GARA

Si rende noto che con deliberazione giunta nr. 09 del 04.03.2021 è stato disposto di indire un'asta pubblica finalizzata all'individuazione del nuovo soggetto gestore della struttura rurale denominata "*Malga Sass*" in C.C. Valfloriana, di proprietà comunale, ai sensi degli articoli 18 e 19 della L.P. nr. 23/1990 e s.m. e dell'articolo 10 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.P. nr. 10-40/Leg del 1991, composta da:

- struttura adibita ad agriturismo
- stallone
- terreni circostanti destinati ad uso di pascolo.

La gestione della struttura in parola e delle connesse attività è affidata sulla base di un atto di concessione per le stagioni d'alpeggio 2021 - 2026.

Trattandosi di beni gravati da uso civico con deliberazione del Consiglio comunale verrà autorizzata, prima della stipulazione del contratto, la sospensione del diritto di uso civico per il periodo di concessione.

Nell'impostazione del bando e degli allegati si è fatto riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale nr. 731 del 06.05.2015, che ha approvato, con valore vincolante per i Comuni ai sensi dell'art. 25 comma 4bis della LP nr. 4/2003, lo schema-tipo di "*disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli*", le linee guida per disciplinare le modalità di affidamento dei pascoli e delle malghe, ed i criteri relativi ai requisiti ed agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1. OGGETTO

Oggetto della concessione è la struttura comunale denominata "*Malga Sass*", di proprietà del Comune di Valfloriana, sita in C.C. Valfloriana e composto dai seguenti immobili:

- nr. 2 fabbricati: "casara" con annessa abitazione del malgario - agriturismo con sala pranzo e camere da letto (identificato catastalmente con la p.ed. 906 C.C. Valfloriana) e "stallone" con annesso deposito (identificato catastalmente con la p.ed. 905 C.C. Valfloriana);
- nr. 1 unità di pascolo, con superficie lorda di 1,192,684 metri quadrati (119.27 ettari circa) e superficie netta a pascolo pari a 232,696 metri quadrati (23.27 ettari circa), data dalle superfici lorde comprensive di diversa copertura del suolo e tara di pascolo. Le particelle catastali interessate sono le pp.ff. 5546, 5559, 5567, 5568, 5569, 5571, 5572, 5573, 5574, 5581, 5582 e parte delle pp.ff. 5544, 5547, 5548, 5549, 5550, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5560, 5561, 5562, 5563, 5575, 5578, 5579, 5580, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5595, 5597, 7966, 7974, 7975, 7977, 7979/2 e 8303, tutte site in C.C. Valfloriana.

Per la consistenza degli edifici con relativi impianti, dotazioni fisse ed attrezzature di pertinenza della Malga si rimanda a quanto indicato nell'inventario e nelle planimetrie allegate.

Tale complesso viene concesso per le seguenti attività, la cui pratica presuppone il possesso in capo al gestore della struttura delle necessarie autorizzazioni e requisiti previsti dalla normativa vigente in materia:

- esercizio dell'attività agrituristica così come definita dalla L.P. nr. 10/2019 (legge sull'agriturismo);
- utilizzazione della risorsa foraggera attraverso la monticazione con animali da pascolo.

La Malga è destinata principalmente al pascolo di bovini.

Il carico ottimale della Malga, espresso in UBA (Unità Bovine Adulte), è definito all'interno del vigente Piano di Gestione Forestale Aziendale del Comune di Valfloriana ed è pari a 33 UBA. Per la determinazione del carico e le limitazioni alle categorie di animali monticati si rimanda a quanto previsto dall'allegato disciplinare tecnico-economico.

La concessione della Malga viene effettuata "a corpo" e non "a misura", nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni eventuale futura pretesa in ordine ad eventuali carenze riscontrate.

Le disposizioni generali per la conduzione della Malga sono dettate dal "*disciplinare tecnico-economico*" parte integrante del bando di gara e redatto in conformità allo schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 731 del 06.05.2015.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le clausole, condizioni e prescrizioni in esso contenute e che dovrà firmare e allegare alla documentazione di offerta.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di passaggio per accedere ai fabbricati esclusi dalla concessione della Malga e tenuti a disposizione.

Sono in ogni caso escluse dalla concessione le aree costituenti sentieri, strade, aree di deposito legna, aree per l'accesso alle superfici boscate nonché capanni per l'attività venatoria.

L'Amministrazione comunale potrà, in caso di necessità per iniziative particolari di interesse generale, chiedere al concessionario la disponibilità temporanea di eventuali altre aree senza obbligo di alcun indennizzo.

E' espressamente vietato il subaffitto / sub-concessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto di affitto.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

In applicazione della legge 3 maggio 1982 nr. 203, recante "*Norme sui contratti agrari*", la durata della concessione viene convenuta in **anni 6 (sei) ovvero per le stagioni d'alpeggio 2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025 e 2026**, con decorrenza dall'annata agraria 2021 e scadenza al termine dell'annata agraria 2026 (10.11.2026), nel rispetto degli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni professionali agricole.

Tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con esplicita rinuncia ad ogni e qualsiasi proroga od estensione automatica della durata da parte dell'affittuario.

Ogni anno saranno effettuati dei momenti di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi del progetto proposto in sede di "offerta tecnica" e sul rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare tecnico-economico e oggetto di contratto.

In deroga a quanto sopra, in caso di reciproca soddisfazione, l'affitto potrà essere rinnovato dall'Amministrazione per ulteriori anni 6 (sei), nel caso di accertata convenienza, previa richiesta scritta da parte dell'affittuario, da inoltrare all'Amministrazione entro il 15 settembre dell'anno di scadenza del contratto di concessione.

E' esclusa, comunque, qualsiasi forma rinnovo, anche tacito, della concessione.

Alla scadenza il complesso pascolivo dovrà essere riconsegnato nella piena disponibilità dell'Amministrazione e non saranno riconosciuti indennizzi, rimborsi o compenso per avviamento e/o migliorie apportate.

Alla scadenza della concessione troveranno applicazione le disposizioni della legge nr. 203/82 ovvero altre normative in materia di prelazione agraria, in relazione ai futuri affidamenti.

Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata A/R, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di ultima monticazione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca anticipata della concessione per ragioni di interesse pubblico, dandone adeguata motivazione, ovvero qualora a seguito delle annuali valutazioni sopra menzionate, vengano rilevati degli inadempimenti.

In caso di recesso da parte del concessionario prima del secondo anno di concessione, il canone sarà comunque dovuto interamente per i primi due anni.

3. CANONE DI CONCESSIONE

Costituirà base d'asta il canone annuo di concessione di € **4.000,00.-** (Euro quattromila).

Il canone di concessione definito contrattualmente è escluso dal campo di applicazione dell'I.V.A. per carenza del presupposto soggettivo. In caso di modifica delle normative o nel caso di diversa interpretazione delle norme in essere, l'Amministrazione comunale si riserva di gravare di IVA tale corrispettivo.

Il canone annuo di concessione deve essere corrisposto in due rate semestrali alle seguenti scadenze:

- **la prima rata** pari al 30% del canone di concessione **entro il mese di aprile** di ogni anno di gestione;
- **la seconda rata** pari al 70% del canone di concessione **entro il mese di ottobre** di ogni anno di gestione.

Per l'anno in corso la prima rata dovrà essere versata alla sottoscrizione del contratto di concessione.

Nel caso in cui il concessionario non adempia all'obbligo di versamento anche di una sola rata entro il termine sopra indicato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la risoluzione del contratto per inadempimento.

Qualora l'Amministrazione dovesse realizzare interventi di miglioria alle strutture oggetto di concessione o di ampliamento delle superfici a pascolo, verrà valutato, in contraddittorio con il concessionario, l'eventuale adeguamento del canone.

Si rammenta che l'"offerta economica", come definita al punto 5, è intesa come canone maggiorato rispetto a quello posto a base d'asta. Non saranno prese in considerazione le offerte che non rappresentino un miglioramento del canone base sopra indicato.

L'importo contrattuale annuo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale, a partire dal secondo anno di affitto in base alle variazioni degli indici di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e mensilmente pubblicati dall'ISTAT.

4. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla procedura di gara i seguenti soggetti, secondo il disposto della L.P. nr. 10/2019 e s.m. (legge provinciale sull'agriturismo), art. 4:

- a. gli imprenditori agricoli iscritti all'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) della Provincia Autonoma di Trento - Sezioni I o II - disciplinato dal capo II della Legge Provinciale 04.09.2000 nr. 11;
- b. le società fra gli imprenditori agricoli indicati nel punto precedente, costituite per esercitare attività agrituristica;
- c. le società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;
- d. le società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsti dalla legge regionale 09.07.2018 nr. 5, nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;

- e. le cooperative sociali che svolgono attività agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale 5/2008;

Il requisito soggettivo di cui al comma 1 del presente articolo deve sussistere al momento della presentazione dell'offerta. Le società e le cooperative sociali di cui al comma 1 lettere b), c), d) ed e) del presente articolo devono essere state costituite entro la data del 01.01.2021. In ogni caso, la sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1 deve essere dimostrato allegando all'offerta idonea documentazione attestante la rispondenza allo stesso.

Al momento della presentazione dell'offerta, i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo devono altresì essere proprietari di almeno il 30% delle UBA complessivamente monticabili indicate all'interno del disciplinare tecnico-economico, ovvero almeno 9.9 UBA; tale requisito deve essere dimostrato allegando all'offerta l'ultima copia aggiornata del "registro di stalla", rilasciato dall'Azienda Sanitaria.

Pena l'esclusione dalla gara, i soggetti indicati nel comma 1, lett. a) del presente articolo, nonché il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1 lettere b), c), d) ed e) , oppure i loro eventuali preposti, non devono rientrare in nessuna delle ipotesi previste dall'articolo 71, commi da 1 a 5, del D.L.vo nr. 59/2010.

Pena l'esclusione dalla gara, i soggetti indicati nel comma 1 lett. a) del presente articolo, nonché il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1 lettere b), c), d) ed e) del presente articolo, oppure i loro eventuali preposti devono essere in possesso della capacità morale e capacità giuridica di contrarre con la Pubblica Amministrazione, come definite dall'art. 80 del D.Lgs nr. 50/2016.

Si precisa come, nello svolgimento dell'attività agrituristica in argomento, il soggetto aggiudicatario della concessione dovrà in ogni caso possedere tutti i requisiti e le necessarie autorizzazioni nonché rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla L.P. nr. 10/2019 e ai relativi regolamenti di esecuzione. L'ottenimento del nulla osta per l'esercizio dell'attività agrituristica, rilasciato dalla competente struttura provinciale, può avvenire anche successivamente all'aggiudicazione della concessione, purché siano garantiti gli obblighi di cui al punto 8 del presente bando e all'art. 9 del "disciplinare tecnico-economico".

5. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

Il criterio di aggiudicazione della concessione della Malga del Sass è quello dell'”offerta economicamente più vantaggiosa”, determinata come di seguito indicato.

Il punteggio massimo complessivo raggiungibile (**PUNTEGGIO TOTALE**) è 100/100, così ripartito:

- **OFFERTA ECONOMICA:** il punteggio è calcolato in modo proporzionale, fino ad un massimo di 30 (trenta) punti, assegnati secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 30 * (\% \text{ di rialzo offerta sul canone posto a base di gara} / \text{maggior } \% \text{ di rialzo offerta sul canone posto a base di gara})$$

- **OFFERTA TECNICA:** fino ad un massimo di 70 (settanta) punti e a condizione che la sola offerta tecnica abbia raggiunto il punteggio minimo di 30 (trenta) su 70 punti, pena l'esclusione dalla gara.
- **PUNTEGGIO TOTALE:** il calcolo del punteggio finale di gara è effettuato con la formula sotto riportata:

$$\text{PT} = \text{OE} + \text{OT}$$

dove:

PT = punteggio totale attribuito al concorrente;

OE = punteggio relativo all'offerta economica, compreso tra 0 e 30, che viene determinato mediante applicazione della formula sopra riportata;

OT = punteggio relativo all'offerta tecnica, compreso tra 0 e 70, determinato dalla Commissione sulla base dei requisiti di seguito elencati.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo (PT) più alto risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica della commissione e del punteggio complessivo dell'offerta economica calcolato con le modalità sopra indicate.

L'offerta economica non potrà essere inferiore o uguale al canone annuo a base di gara. Eventuali offerte inferiori o uguali a tale limite saranno escluse dalla procedura.

L'offerta economica deve prevedere un rilancio minimo unitario di Euro **100,00.-** o multipli di esso, a partire dall'importo base.

Eventuali importi intermedi verranno arrotondati per difetto al fine dell'assegnazione del punteggio.

L'importo del canone annuo offerto dal concorrente e deve essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza, prevarrà quello più favorevole per l'Amministrazione comunale.

L'offerta ha validità di nr. 180 (centottanta) giorni.

In caso di modifica delle normative o nel caso di diversa interpretazione delle norme in essere il Comune si riserva di gravare di IVA tale corrispettivo.

L' "offerta tecnica" è costituita da una **RELAZIONE SINTETICA** contenente il progetto di gestione e sviluppo della Malga e della connessa attività agrituristica che si intende portare avanti nel periodo di concessione, accompagnata dal curriculum della persona fisica preposta alla gestione della Malga, soci e/o eventuali coadiuvanti familiari, nonché da documenti, attestati, certificazioni e dichiarazioni che permettano alla Commissione Tecnica, appositamente costituita per la valutazione delle offerte, di assegnare il punteggio tenendo conto degli aspetti sotto-indicati:

N.	DESCRIZIONE REQUISITO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
1.	Progetto relativo alla gestione sostenibile della Malga	da 0 a 10	Il punteggio verrà assegnato discrezionalmente dalla Commissione sulla base della proposta redatta dall'offerente (relazione tecnica sul progetto di gestione), tenuto conto di criteri di corretta e virtuosa gestione agronomico-ambientale della malga, quali ad esempio l'implementazione del pascolo turnato, il miglioramento del pascolo, la manutenzione e la valorizzazione degli elementi di valenza ambientale, l'attuazione di strategie di prevenzione dagli attacchi da grandi carnivori, la gestione del bestiame in un'ottica di benessere animale, etc.
2.	Monticazione di animali appartenenti alle razze autoctone	da 0 a 6	Il punteggio sarà assegnato sulla base del rapporto percentuale tra i capi monticati appartenenti a razze autoctone iscritte nei rispettivi libri genealogici (ad esempio: razze bovine Grigio Alpina, Rendena e Bruna Alpina Originale; razze ovine Lamon, Tingola e Villnoesserschaf; razze caprine Bionda dell'Adamello e Pezzata Mochena; razze equine Norica e Cavallo da tiro pesante e rapido) ed il totale dei capi alpeggiati, secondo la formula: Punteggio = massimo punti * (n. capi da razze autoctone/n. totale capi alpeggiati)
3.	Caseificazione <i>in loco</i> e vendita prodotti caseari	5	Il punteggio verrà assegnato sulla base della dichiarazione di impegno alla trasformazione

			casearia <i>in loco</i> del latte prodotto in malga e alla vendita presso la stessa dei prodotti caseari.
4.	Progetto relativo all'esercizio dell'attività agrituristica e alla valorizzazione e conoscenza del territorio	da 0 a 30	Il punteggio verrà assegnato discrezionalmente dalla Commissione sulla base della proposta redatta dall'offerente (relazione tecnica sul progetto di gestione), tenuto conto dei criteri 4.a, 4b e 4.c.
4 a	Qualità dell'offerta agrituristica relativamente alla produzione e somministrazione di pasti e bevande e degustazione di prodotti aziendali e locali	da 0 a 10	Si richiede di indicare la tipologia, o le tipologie di cucina che si intende effettuare, di stilare un menù indicante le caratteristiche e particolarità di ogni singola pietanza, di segnalare la catena dei fornitori relativamente ad ogni singola pietanza e il possesso di eventuali marchi e/o certificazioni di qualità. Si richiede, inoltre, di indicare l'orario e le modalità di somministrazione al pubblico di pasti e bevande nel rispetto della previsione della art. 5 comma 4 del D.P.P. 13.03.2003 nr. 5-126/Leg.
4.b	Esercizio di altre attività agrituristiche così come definite dalla L.P. n. 10/2019 (legge sull'agriturismo) quali ad esempio l'ospitalità, la fattoria didattica, altre attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistica, di ippoturismo, finalizzate da un lato all'intrattenimento e allo svago dell'ospite, dall'altro lato alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio.	da 0 a 10	Si richiede la descrizione dettagliata di ogni singola attività proposta.
4.c	Maggiore entità dell'attività agrituristica	da 0 a 10	Il punteggio verrà assegnato sulla base del monte ore destinabile all'attività agrituristica ai sensi della L.P. nr. 10/2019 e dei relativi regolamenti di esecuzione secondo la seguente formula: Punteggio = massimo punti * (monte ore offerto destinabile all'attività agrituristica / maggior monte ore offerto destinabile all'attività agrituristica).
5.	Maggior durata del periodo di monticazione rispetto alla durata minima prevista dal Disciplinare tecnico-economico, purché contenuta entro i limiti stabiliti dal Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.	da 0 a 5	Il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: Punteggio = massimo punti * (numero di giorni offerti di monticazione oltre il minimo/maggior numero di giorni offerti di monticazione oltre il minimo).
6.	Formazione professionale della persona fisica preposta alla gestione della malga e dei coadiuvanti familiari.	da 0 a 7	Il punteggio verrà assegnato sulla base di quanto dichiarato nel curriculum e della relativa documentazione giustificativa allegata al curriculum. Attestati di partecipazione a incontri/corsi di aggiornamento professionale avvenuti nell'ultimo quinquennio nei settori zootecnico, agricolo, alimentare e della sicurezza) di durata: - fino a 4 h = 0.20 punti per ciascun corso - fino a 8 h = 0.30 punti per ciascun corso - oltre 1 giorno = 1 punto per ciascun corso Qualifica professionale agricola (es. Brevetto Imprenditore Agricolo): 1 punto

			Diploma in materie agrarie; 1.5 punti Laurea in materie agrarie, veterinarie ed equipollenti: 3 punti
7.	Esperienza professionale specifica	da 0 a 7	Il punteggio verrà assegnato sulla base di quanto dichiarato nel curriculum e della relativa documentazione giustificativa allegata al curriculum. Esperienza professionale esercitata in proprio o come dipendente, maturata nella gestione di malghe, nel settore agrituristico, alberghiero-ricettivo, pubblici esercizi e della ristorazione. Vengono attribuiti punti 1 (uno) per ogni anno (i periodi inferiori all'anno vengono calcolati in proporzione) di esperienza debitamente dimostrata (libretto di lavoro, dichiarazione del datore di lavoro, contratti di locazione stipulati, ecc.)

La mancata o parziale realizzazione della progettualità prevista in sede di offerta tecnica e oggetto di attribuzione di punteggio nonché il mancato rispetto di altri requisiti oggetto di assegnazione di punteggio saranno sanzionati a termini dell'art. 23 del "disciplinare tecnico-economico" e potranno costituire motivo di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione comunale.

Relativamente al criterio di punteggio "*Caseificazione in loco e vendita dei prodotti caseari*", si precisa che l'Amministrazione non si assume alcun impegno relativo ad investimenti in infrastrutture, dotazioni fisse ed attrezzature per lo svolgimento di suddetta attività. In ogni caso, qualora il latte prodotto in alpeggio venga trasformato in Malga, la lavorazione deve avvenire nel rispetto del Reg. CE. 853/04 e della Deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "*Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto*" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione. La trasformazione del latte in Malga può essere condotta unicamente in presenza di relativa autorizzazione sanitaria emessa dall'Autorità Sanitaria competente.

Relativamente al criterio di punteggio "*Maggiore entità dell'attività agrituristica*", si precisa che tale entità deve essere comunque commisurata alle dimensioni aziendali del concorrente e alle caratteristiche strutturali della Malga e deve, pertanto, essere preventivamente verificata con l'Amministrazione e con la competente struttura provinciale in materia agrituristica.

Si precisa, inoltre, come nello svolgimento dell'attività agrituristica in argomento, il soggetto aggiudicatario dovrà in ogni caso possedere tutti i requisiti e le necessarie autorizzazioni nonché rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Qualora non vi sia una graduatoria cui accedere, la Malga rimarrà disponibile per essere affidata ad altro soggetto in possesso dei requisiti prescritti.

Nell'eventualità che la Malga dovesse rimanere priva di offerenti, il Comune di Valfloriana valuterà, con provvedimento successivo, la modalità di affidamento in concessione e si riserva fin d'ora la facoltà di procedere con il sistema della trattativa privata.

ATTENZIONE:

Le offerte devono riportare, oltre ai documenti attestanti la rispondenza ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, tutti gli elementi summenzionati e cioè:

- a) il canone annuo offerto per la gestione in concessione della struttura malghiva;
- b) il progetto di gestione e sviluppo della Malga e della connessa attività agrituristica;
- c) il curriculum della persona fisica preposta alla gestione della Malga, soci e/o eventuali coadiuvanti familiari;

d) tutti i documenti, attestati, certificazioni e dichiarazioni che permettano alla Commissione Tecnica di assegnare il punteggio tecnico, **pena l'esclusione dalla gara.**

La procedura di gara prevede che siano valutati:

- a) prima il possesso dei requisiti dei concorrenti;
- b) poi il progetto di gestione e sviluppo della Malga e della connessa attività agrituristica;
- c) poi le offerte economiche (per le sole offerte tecniche che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 30 su 70 punti).

6. PRESENTAZIONE OFFERTA

Il soggetto interessato alla gestione della struttura malghiva deve inoltrare, mediante raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o mediante consegna al mano all'Ufficio Protocollo comunale, che ne rilascerà ricevuta, al seguente indirizzo: Comune di Valfloriana, Frazione Casatta nr. 1 - 38040 Valfloriana, un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del medesimo, contenente:

- una busta chiusa e sigillata riguardante **l'offerta economica** di cui al punto 5, debitamente bollata con marca da € 16,00.- e sottoscritta per esteso dal legale rappresentate della Ditta offerente (come da modello A) allegato);
- una busta chiusa e sigillata riguardante **l'offerta tecnica** di cui al punto 5, anche questa debitamente sottoscritta per esteso.

La busta contenente l'"offerta economica" deve, altresì, contenere la **dichiarazione** (in carta libera) stilata dal concorrente secondo le modalità di cui agli articoli 47 e 38 del D.P.R. nr. 445/2000 e s.m. (vedasi allegato fac simile allegato B)) e accompagnata da **copia fotostatica di un documento di identità** del soggetto sottoscrittore, attestante:

- il possesso dei **requisiti** contemplati dal disciplinare;
- copia del "disciplinare tecnico-economico" debitamente datato e firmato in ogni pagina;

L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi addebitabili a vettori pubblici o privati.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la seguente dicitura: **"Offerta concessione struttura Malga del Sass - Comune di Valfloriana"**.

L'offerta economica, unitamente al "Progetto di gestione" dovranno pervenire al Protocollo comunale entro il giorno 31 MARZO 2021 ORE 12:00

7. OBBLIGHI DEL GESTORE

Il complesso "*Malga Sass*" viene consegnato arredato e dotato dei beni mobili occorrenti per la conduzione delle attività previste.

Le disposizioni generali per la conduzione della Malga sono dettate dal "*disciplinare tecnico-economico*", allegato al presente bando di gara e redatto in conformità allo schema-tipo approvato dalla deliberazione della Giunta provinciale nr. 731 del 06.05.2015.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le clausole, condizioni e prescrizioni di cui al disciplinare tecnico-economico, che dovrà firmare e allegare alla documentazione di offerta.

Oltre che per le attività di alpeggio e di pascolo del bestiame, la Malga viene concessa per l'esercizio dell'attività agrituristica così come definita dalla L.P. nr. 10/2019 e s.m. (legge sull'agriturismo), la cui pratica presuppone il possesso in capo al gestore delle necessarie autorizzazioni e requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il concessionario è tenuto ad esercitare l'attività agrituristica presso la Malga relativamente alla somministrazione di pasti e bevande e alla degustazione di prodotti aziendali e locali. In ossequio all'articolo

5, comma 2, del D.P.P. 13.03.2003 nr. 5-126/Leg, e secondo la volontà dell'Amministrazione aggiudicataria, il concessionario deve assicurare l'apertura minima di 90 giorni per stagione di monticazione nella finestra temporale compresa tra il **1 giugno e il 15 ottobre**, con un minimo di 40 posti tavola.

Le rimanenti attività di tipo agriturismo previste dalla L.P. nr. 10/2019, quali ad esempio l'ospitalità, la fattoria didattica e altre attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, possono essere esercitate presso la Malga.

In ogni caso, l'esercizio delle attività di tipo agriturismo deve avvenire conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

L'utilizzo della struttura ai fini agrituristici può avvenire anche al di fuori del periodo di monticazione del bestiame purché previamente concordato e autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Rimane a carico del gestore della struttura l'obbligo di provvedere al vettovagliamento e a dotarsi degli accessori da tavola (tovaglie, piatti, bicchieri, posate, pentolame e utensileria varia) occorrente per l'esercizio dell'attività agrituristica.

Ai sensi dell'articolo 9 della L.P. nr. 23/1990 rimangono, altresì, in capo al gestore le spese contrattuali (imposta di registro, imposta di bollo, diritti di segreteria ecc.).

In riferimento alla **gestione del tratto stradale** di proprietà comunale, che collega l'ultimo centro abitato di Valfloriana e il complesso "Malga Sass", l'Amministrazione di Valfloriana provvederà all'effettuazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

8. ASSICURAZIONE

Prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività agrituristica, l'affidatario deve produrre le seguenti **polizze assicurative**, stipulate con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata della concessione, che copra i seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi, ivi compresi la clientela ed il personale dipendente operante all'interno della struttura interessata: massimale non inferiore ad € **1.000.000,00.-**;
- danni causati dal soggetto concessionario e/o dal personale dipendente ai beni immobili costituenti il complesso "Malga Sass" e ai beni mobili in dotazione: massimale non inferiore ad € **200.000,00.-**.

9. CAUZIONE

A garanzia della corretta e regolare esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatario deve prestare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione di importo pari al **doppio del canone annuo** di concessione offerto.

In caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto, la cauzione è incamerata a titolo di penale in ragione dell'entità del danno quantificato dall'Amministrazione comunale.

La cauzione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere costituita secondo una delle seguenti modalità:

- **fidejussione bancaria** rilasciata da Istituti di credito abilitato secondo la vigente normativa;
- **polizza assicurativa** rilasciata da Compagnia assicurativa abilitata secondo la vigente normativa.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta Ente.

Le stesse verranno svincolate al termine del periodo di gestione una volta verificata la regolare riconsegna degli immobili.

Qualora nel corso della gestione l'Amministrazione comunale abbia incamerato in tutto o in parte la cauzione (ad esempio per mancato pagamento del canone di affitto nei termini previsti), la stessa dovrà essere reintegrata nei termini indicati dall'Amministrazione stessa per poter proseguire nella conduzione della struttura comunale.

La struttura dovrà essere riconsegnata nel medesimo stato in cui è stata consegnata.

Al termine della concessione l'Amministrazione comunale non riconoscerà alcun indennizzo o rimborso o compenso per avviamento e/o migliorie apportate alla struttura, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione.

10. SOPRALLUOGO E RICHIESTA INFORMAZIONI

Gli interessati possono effettuare il sopralluogo presso la struttura, raggiungibile solo a piedi per presenza di neve, con l'assistenza del custode forestale previo accordo ENTRO il 22.03.2021 al numero **3297650317**. Eventuali informazioni riguardo lo svolgimento della procedura di affidamento possono essere richieste esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

pec: comune@pec.comune.valfloriana.tn.it;

recapiti telefonici: 0462910123 (uffici carattere tecnico amministrativo) – Custode 3297650317 (sopralluogo) o reperite sul sito web del comune di Valfloriana: <http://www.comune.valfloriana.tn.it>.

Il responsabile del procedimento è il Segretario comunale dott. Alessandro Svaldi.

e-mail: segreteria@comune.valfloriana.tn.it

Si precisa inoltre che:

- a) nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati alla stessa allegati;
- b) le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno definite fra le parti ai sensi di legge;
- c) l'esperimento della gara non costituisce per il Comune di Valfloriana né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre.

11. RISERVATEZZA

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale) è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora il Comune di Valfloriana venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

12. TUTELA DELLA PRIVACY - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. I dati personali sono raccolti dal Servizio Amministrativo e Attività Sociali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Titolare del trattamento è il Comune di Valfloriana, con sede a Valfloriana

e-mail: info@comune.valfloriana.tn.it

pec: comune@pec.comune.valfloriana.tn.it,

sito internet: www.comune.valfloriana.tn.it

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde nr. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali vengono raccolti e trattati per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico e per le seguenti finalità: attività di gestione delibere/provvedimenti; gestione degli organi istituzionali comunali; gestione del protocollo informatico; gestione dei rapporti con il difensore civico; supporto giuridico-amministrativo alle strutture comunali; attività contrattuale;

Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari

Il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari, ai sensi di quanto disposto da:

L.R. 03.05.2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”; D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50 “Codice dei contratti pubblici”, L.P. 09.03.2016 nr. 2 “legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici”, L.P. 10.09.1993 nr. 26 “Norma in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e s.m.; D.P.P. 11.05.2012 nr. 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993 nr. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”; D.Lgs. 03.05.2000 nr. 130; L. 08.11.2000 nr. 328; D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L; L.P. 12.07.1991 nr. 14; L.P. 12.03.2002 nr. 4; Codice civile (art. 403); L. 05.02.1992 nr. 104; L. 06.03.1998 nr. 40; L.P. 28.05.1998 nr. 6; D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267; regolamenti comunali.

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.

I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Attività Sociali e dagli incaricati degli uffici addetti alla gestione dei procedimenti.

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’espletamento del servizio o funzione.

Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Servizio Amministrativo e Attività Sociali possa svolgere le proprie funzioni istituzionali.

I diritti dell’interessato sono:

- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Segretario comunale
F.to dig. dott. Alessandro Svaldi

(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. nr. 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. nr. 39/93).